



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4133 del 2018, proposto da Dave S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Melone, con domicilio digitale PEC slmelone@pec.it e domicilio eletto in Napoli, via Melisurgo, 4, presso lo studio dell'Avv. Andrea Abbamonte;

contro

Sindaco Comune **Calvi Risorta** n.q. di Ufficiale di Governo, Comando Regione Carabinieri Forestale Campania di Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria *ex lege* in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Sindaco del Comune di **Calvi Risorta**, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione

a) dell'ordinanza n. 45 del 14.07.2018 (prot. n. 7466 del 14.07.2018), notificata successivamente, con la quale il Sindaco del Comune di **Calvi Risorta** ha ordinato alla soc. Dave S.r.l. – proprietaria del suolo identificato catastalmente al Foglio n. 20

particella n. 138 – “di procedere alla rimozione nonché all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti giacenti sul terreno predetto, avvalendosi di ditte specializzate nel settore, provviste delle necessarie autorizzazioni, nonché al ripristino dello stato dei luoghi; Assegna il termine per l'esecuzione delle operazioni sopra descritte in giorni 15 dalla data di notifica della presente, avvertendo che, decorso tale termine, si procederà in danno di codesto soggetto obbligato ed al recupero delle somme anticipate”;

b) della nota n. prot. 2865/2018 del 04.05.2018 della Regione Carabinieri Forestale Campania – Gruppo di Caserta, richiamata nel provvedimento sub a);

c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo della posizione giuridica della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Sindaco Comune **Calvi Risorta** nq. di Ufficiale di Governo e del Comando Regione Carabinieri Forestale Campania - Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che parte ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il Sindaco del Comune di **Calvi Risorta**, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 (*codice dell'ambiente*), le ha ordinato, quale proprietaria dei fondi identificati al Foglio n. 20 part. n. 138 e siti nell'area denominata “ex Pozzi/I.PLA.VE”, di provvedere, entro breve termine, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti ivi giacenti, con l'avvertenza, in caso di mancata ottemperanza, dell'esecuzione in danno;

Valutata fondata l'eccezione di difetto di legittimazione a resistere dell'Amministrazione statale, atteso che unicamente il ricorso avverso un'ordinanza contingibile e urgente (fattispecie da escludersi nel caso all'esame), adottata dal Sindaco, ex artt. 50 e 54 TUEL, in qualità di Ufficiale del Governo, "va notificato anche all'Amministrazione statale, presso il domicilio legale, ove, oltre all'annullamento del provvedimento, sia richiesto il risarcimento dei danni" (T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 20.07.2017, n. 523);

Stimata, altresì, fondata la censura di violazione dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, oltre che di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione alla mancata verifica, in contraddittorio, del dolo o della colpa del titolare del fondo cui ascrivere la responsabilità del segnalato stato di abbandono, atteso che la norma presuppone che la rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati da terzi non possa essere addebitata oggettivamente al proprietario dell'immobile;

Verificato, infatti, che, nella fattispecie concreta:

a) non risulta compiuto un idoneo accertamento in ordine all'imputabilità soggettiva del segnalato accumulo di rifiuti atteso che il provvedimento è stato adottato sulla sola base di quanto comunicato dalla locale Stazione del Comando provinciale di Caserta del Corpo Forestale dello Stato (cfr. nota n. prot. 2865/2018 del 04.05.2018);

b) la ricorrente ha dimostrato di essere stata spossessata del fondo di proprietà, individuato in catasto con la particella catastale n. 138, sin dal 19.12.2007 (come da decreto del 27.08.2007 di autorizzazione del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caserta all'occupazione in via temporanea e d'urgenza, con annesso piano particellare grafico e descrittivo, e da verbale di immissione in possesso e descrizione dello stato di consistenza redatto il 19.12.2007), in relazione ad una procedura espropriativa per la realizzazione del "Progetto di riqualificazione ambientale-paesaggistica e riassetto idrogeologico del Rio de' Lanzi – Comparto

dell'agglomerato industriale Volturmo Nord", per la quale pende tuttora giudizio (R.G. n. 3555/2010) innanzi al Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere;

Considerato che tanto è sufficiente, attesa l'indisponibilità giuridica del suolo, per accogliere il ricorso ed annullare l'ordinanza sindacale impugnata, restando assorbite le ulteriori doglianze non scrutinate;

Preso, altresì, atto che le esposte circostanze erano già state portate all'attenzione del Comune nel corso del giudizio amministrativo proposto avverso una precedente ed analoga ordinanza, prima, sospesa (ordinanza n. 1295/2015) e, poi, annullata da questo medesimo Tribunale amministrativo con sentenza n. 12 del 7.01.2016 (giudizio in cui il Comune era regolarmente costituito);

Valutato, pertanto, che le spese processuali debbano seguire la regola della soccombenza da liquidarsi nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla, nei limiti dell'interesse della ricorrente, l'ordinanza gravata.

Condanna l'Amministrazione comunale resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, da liquidarsi in € 1.500,00, oltre C.P.A. ed I.V.A., con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Gabriella Caprini

Santino Scudeller

IL SEGRETARIO